



Il Conservatore del Registro Imprese

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: cancellazione dal Registro delle imprese di società di persone e di capitali con procedure di fallimento chiuse ai sensi dell'art. 118, comma 1, numeri 3) e 4) Legge Fallimentare - Avvio del procedimento.

VISTO l'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 07.12.1995, n. 581, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTO l'art. 40, primo comma, del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, ai sensi del quale "*Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore.*";

VISTO l'art. 2190 del codice civile, che disciplina le iscrizioni d'ufficio nel registro delle imprese, prevedendo che "*Se un'iscrizione obbligatoria [c.c. 2194] non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto*";

CONSIDERATO che la disposizione di cui all'art. 2190 codice civile va letta in combinato disposto con il sopra riportato primo comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, che, nell'ottica di semplificare le procedure di cancellazione dal Registro delle imprese, ha trasferito la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo dei relativi procedimenti dal Giudice del Registro al Conservatore del Registro delle imprese;

VISTO l'art. 118 della Legge Fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267), il cui secondo comma, introdotto dall'art. 108, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006 – "*Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese*" – pone in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla richiesta della cancellazione della società dal Registro delle imprese in caso di chiusura del fallimento ai sensi dei numeri 3) e 4) dell'art. 118, primo comma, andando pertanto a configurare un'ipotesi di iscrizione obbligatoria al Registro delle imprese;

PRESO ATTO che, anteriormente alla predetta riforma, l'incertezza circa il soggetto obbligato a richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese al termine della procedura fallimentare, ha portato alla permanenza nel Registro medesimo di un elevato numero di società per le quali è pervenuto il decreto di chiusura per i casi di cui ai predetti numeri 3) e 4) dell'art. 118, primo comma, della Legge Fallimentare;

CONSIDERATO che nella "Guida agli adempimenti sulle procedure concorsuali" di Unioncamere del 13 dicembre 2019 si prevede esplicitamente la possibilità di accettare le istanze di cancellazione presentate da curatori, liquidatori e/o amministratori anche per le procedure avviate prima del 16 luglio 2006 e si ribadisce che, in caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati, il registro delle imprese procederà d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c., previsioni recepite nella piattaforma

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

Il Conservatore del Registro Imprese

informativa SARI, resa disponibile dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte sul proprio sito Internet;

TENUTO CONTO che la chiusura del fallimento disposta ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3) e n. 4), della Legge Fallimentare, rispettivamente *“quando è avvenuta la ripartizione finale dell'attivo”* e *“quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali”*, determina implicitamente l'avvenuta chiusura della liquidazione del patrimonio sociale delle società interessate e le medesime, pertanto, non possono proseguire le attività liquidatorie, né tantomeno proseguire, tornando *“in bonis”*, l'esercizio dell'attività d'impresa;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 118 L.F. dispone altresì che *“La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere [previa autorizzazione del giudice delegato] la legittimazione processuale”* e che *“Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi sono fatte oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal Tribunale con il decreto di cui all'art. 119 [decreto di chiusura del fallimento]. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento.”*;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2019, n. 13921, che ha riaffermato il principio per cui la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo è causa di estinzione della società;

CONDIVISA l'esigenza di cancellare dal Registro delle Imprese tutte le società con procedure fallimentari chiuse per le motivazioni di cui all'art. 118, comma 1 numeri 3) e 4) della Legge Fallimentare, quando tale adempimento sia stato omesso dai diretti interessati;

VERIFICATO che per le società riportate nell'allegato 1 alla presente determinazione le relative procedure fallimentari sono state chiuse ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3) e n. 4) della L.F., con decreto emesso ai sensi dell'art. 119 L.F. in cui non si è dato atto di alcuna autorizzazione accordata ai curatori in merito a giudizi pendenti, né tuttavia questi ultimi hanno provveduto ad adempiere all'obbligo di cancellazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

RILEVATO che, salvo poche eccezioni, tutte le posizioni risultano sprovviste di un domicilio digitale valido e attivo iscritto al Registro Imprese;

RITENUTO che la comunicazione a mezzo raccomandata A/R, anche in base alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, commi 590 ss., le quali impongono che sia revisionata e razionalizzata la spesa corrente, sia da ritenersi eccessivamente onerosa e non coerente con il principio di economicità a cui deve essere improntata l'attività amministrativa;

RITENUTO altresì che la comunicazione tramite raccomandata non soddisfi nemmeno il principio di efficacia dell'attività amministrativa, non assicurando l'effetto sostanziale di informazione agli interessati dell'avvio del procedimento a causa dell'elevata incidenza delle casistiche di irreperibilità, specie in procedimenti, come quello di cui trattasi, relativi a soggetti non più operativi;

TENUTO CONTO inoltre di quanto disposto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) in merito all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare e comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando canali telematici ed in particolare dall'art. 6 del medesimo che sancisce il principio in

Il Conservatore del Registro Imprese

base al quale *“le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente”*;

VISTO altresì l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;

RAMMENTATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è on-line e consultabile in un'apposita sezione del sito internet dell'Ente;

VISTO l'art.1, comma 1 della Legge n. 241/1990 (*“Principi generali dell'attività amministrativa”*), che prevede che *“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”*;

VISTO l'art.8 della Legge n. 241/1990 (*“Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento”*), più volte modificato, che al comma 3 prevede che *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

VISTO l'art.21-bis della Legge n. 241/1990 (*“Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati”*), che nuovamente ribadisce *“qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

RITENUTO che i succitati articoli consentano di notificare le comunicazioni di avvio dei procedimenti ed i relativi provvedimenti amministrativi ad una pluralità di soggetti con modalità più agevoli e meno dispendiose, nel pieno rispetto dei generali principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui al richiamato art.1 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che le disposizioni appena citate siano applicabili ai procedimenti amministrativi che abbiano identico contenuto pur se riferibili a più imprese, che si trovino nelle medesime condizioni di accertata causa di cancellazione d'ufficio;

CONSIDERATO che il procedimento di cancellazione d'ufficio è giustificato, per tutte le imprese individuate, dal medesimo interesse pubblico e tenuto conto che il procedimento *de quo* muove da cause ed utilizza modalità di accertamento comuni a tutti i soggetti coinvolti;

RITENUTO pertanto opportuno e conforme al dettato normativo adottare un unico provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che la pubblicazione all'Albo Camerale on-line e le comunicazioni a mezzo PEC, ove possibili, possano pertanto essere utilmente utilizzate in sostituzione delle raccomandate A/R;

PRESO ATTO del fatto che le modalità di comunicazione tramite affissione all'Albo on-line risultano ormai avvalorate anche da diverse pronunce dei giudici del Registro Imprese, incluso quello presso il Tribunale di Vercelli, mutuando quanto già applicato per la cancellazione degli indirizzi PEC non validi, non univoci o non più attivi;

Il Conservatore del Registro Imprese

PRESO ATTO dell'istruttoria compiuta dall'ufficio al fine di accertare che i casi di chiusura della procedura fallimentare riscontrati con riferimento alle società di cui all'elenco allegato rientrano effettivamente tra quelli previsti dall'art. 118, comma 1, punti 3) e 4), della Legge Fallimentare;

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

1. di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 2190 c.c. e all'art. 40, primo comma, del D.L. n. 76/2020 - decreto "Semplificazioni"-, così come richiamati in premessa, mediante pubblicazione del presente atto, unitamente agli elenchi delle società coinvolte, all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per trenta giorni e contestuale comunicazione massiva a tutte le imprese con domicilio digitale attivo, individuando in tali modalità di comunicazione idonee forme di pubblicità ex art. 8 della Legge n. 241/90 ai fini della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione;
2. di dare atto che le modalità di cui al punto precedente sostituiscono, ai sensi e per gli effetti del richiamato art.8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento e/o di qualsiasi altro atto di natura infra-procedimentale e finale ex art. 21-bis della Legge n. 241/1990;
3. di dare massima diffusione alla notizia dell'avvio del procedimento, anche a tutela di terzi eventualmente interessati, mediante avviso da pubblicare sulla homepage del sito camerale;
4. di stabilire che il momento di avvio del procedimento è costituito dalla data di pubblicazione all'Albo on-line del relativo atto;
5. di stabilire che la comunicazione del provvedimento conclusivo del presente procedimento avverrà tramite pubblicazione dello stesso all'Albo camerale on-line per quindici giorni consecutivi;

Invita

i soggetti obbligati a richiedere, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'iscrizione della cancellazione dal Registro Imprese (mediante invio di apposita pratica telematica).

Avvisa

che decorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo camerale on-line, in carenza di richieste interruttrive del procedimento, motivate da controdeduzioni tese a dimostrare la mancanza dei presupposti per procedere alla cancellazione, il Conservatore del Registro Imprese adotterà, con propria determinazione, il provvedimento conclusivo del procedimento con il quale, ove non opposto dinanzi al Giudice del Registro nel termine di quindici

Il Conservatore del Registro Imprese

giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del medesimo all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, verrà ordinata la cancellazione dal Registro Imprese di tutte le posizioni di cui agli elenchi allegati.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)